



COMUNE DI VALLECROSA

Provincia di Imperia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DEL 29/11/2006 N° 30

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA.

L'anno duemilasei addì ventinove del mese di novembre, alle ore 19 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE che il Presidente riferisce di avere convocato nei modi e termini di legge.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione, a norma dell'art. 124 del D.lgs 267/2000, è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il giorno 24 12 06 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al giorno 13 01 07



Vallecrosia, li 29 12 06
Il Segretario Generale
MUSUMARRA Dott. FRANCESCO -

Estremi di esecutività

Consiglieri	Presenti	Assenti
POLITI AVV. ROBERTA	Si	==
CROESE DOTT. SILVANO	Si	==
BIASI GEOM. ARMANDO	Si	==
TURONE GEOM. TEODORO	Si	==
BALBIS GRAZIANO	Si	==
PERETTI GIANFRANCO	Si	==
RONDELLI LUCIANA	Si	==
CONTE DOTT. PIERLUIGI	Si	==
GIACOBBE DOTT. ROCCO	Si	==
URCIOLI VITTORIO	Si	==
BERTUCCI NELSA	Si	==
MORESCHI NAZARENO	Si	==
PRESTILEO DOTT. MARCO	Si	==
AMELIA DOTT. SALVATORE	Si	==
PERRI FABIO	Si	==
FERRERO DOTT. ENRICO	Si	==
FRANCISCO PAOLO	Si	==
	17	0

COMUNE DI VALLECROSA
IMPERIA

Si dichiara che il presente atto è fotocopia autentica dell'originale.
IL SEGRETARIO G.F.



Assiste il Segretario Com.le MUSUMARRA Dott. FRANCESCO.

Il Sig. POLITI Avv. ROBERTA - Presidente - assume la presidenza e constatata la validità della seduta dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto.

PUNTO N. 06 DELL'ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore al Commercio.

Visto il vigente Regolamento comunale che disciplina l'attività di "Estetista" adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 27 del 18.05.1998;

Ravvisata la necessità di adottare una nuova disciplina in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia;

Vista la legge n. 1 del 04.01.1990;

Vista la Legge Regionale n. 3 del 02.01.2003;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto ed i Regolamenti Comunali;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Attività Economiche, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/200 e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Signori:

PRESTILEO: non voterà a favore dei Regolamenti proposti in quanto le proposte di modifica formulate dal suo gruppo non sono state accettate dalla Commissione.
Per dichiarazione di voto, il Gruppo si asterrà, perché il lavoro svolto dagli uffici avrebbe potuto ricevere migliorie se la discussione in Commissione fosse stata eseguita con tempi e disponibilità migliori.

FRANCISCO: dichiara l'astensione del Gruppo, in quanto pratica non urgente e meglio condivisibile;

A seguito di votazione palese espressa nei modi e termini di legge che ha dato il seguente esito:

- Consiglieri Presenti n. 17 (diciassette);
- Consiglieri Votanti n. 12 (dodici);
- Consiglieri Astenuti n. 05 (cinque) – minoranza
- voti favorevoli n. 12 (dodici) – maggioranza;
- voti contrari: nessuno




DELIBERA

- 01) – di approvare l'unito “Regolamento per la disciplina dell'esercizio dell'attività di Estetista”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 02) – di dare atto che lo stesso regolamento andrà a sostituire quello attualmente in vigore, citato in premessa.

^^

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
POLITI Avv. Roberta



IL SEGRETARIO COMUNALE
MUSUMARRA Dott. Francesco





COMUNE DI VALLECROSA

PROVINCIA DI IMPERIA

Settore Attività Economiche

SECRETARIO COMUNALE
(Dott. F. Mismarri)



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI "ESTETISTA"

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO
CAV. ROBERTA POLITI

INDICE

- Articolo 1 Attività di estetista - Definizione
- Articolo 2 Autorizzazione all'esercizio dell'attività – Nuove Aperture e Subingressi -
Procedure
- Articolo 3 Autorizzazione all'esercizio dell'attività – Requisiti Professionali
- Articolo 4 Autorizzazione all'esercizio dell'attività – Limiti soggettivi
- Articolo 5 Autorizzazione all'esercizio dell'attività – Distanze
- Articolo 6 Autorizzazione all'esercizio dell'attività – Trasferimento di sede
- Articolo 7 Variazione dell'attività - Procedure
- Articolo 8 Cessazione dell'attività - Procedure
- Articolo 9 Sospensione volontaria dell'attività – Sospensione coattiva, decadenza e
revoca dell'autorizzazione
- Articolo 10 Sanzioni
- Articolo 11 Orari e tariffe
- Articolo 12 Idoneità igienico sanitaria - Accertamenti
- Articolo 13 Idoneità igienico sanitaria del personale - Requisiti
- Articolo 14 Idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature - Requisiti
- Articolo 15 Attività svolte presso domicili privati, ospedali, case di cura, istituti
assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, sui malati – Requisiti
- Articolo 16 Attività svolte presso il proprio domicilio – Requisiti
- Articolo 17 Idoneità tecnico edilizia dei locali



Articolo 1 - Attività di estetista - DEFINIZIONE

1. L'attività di estetista è disciplinata dalla legge 4.1.1990, n° 1, e dalla Legge Regionale della Liguria 2.1.2003, n° 3.

2. L'attività comprende prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti.

L'attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, nonché con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico o con l'applicazione dei prodotti cosmetici, come definiti ed il cui uso è consentito dalle norme vigenti.

Sono comunque attività estetiche e come tali soggette alla relativa disciplina le seguenti:

- a) Le attività svolte con l'uso esclusivo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, con o senza intervento di alcun operatore diverso dal fruitore del trattamento, quali ad esempio centri abbronzanti, bagni turchi e saune, centri dimagranti (questi ultimi con l'uso anche di uno degli apparecchi per uso estetico indicati nell'allegato a) della Legge 1/90;
- b) Le attività di massaggio estetico e ginnastica estetica (ad es. shiatzu, digitopressione);
- c) L'attività di onicotecnico (ricostruzione unghie);
- d) L'attività di disegno epidermico o trucco semipermanente (ad es. tatuaggi cosiddetti "all'Hennè");

Sono escluse dall'attività estetica:

- a) le prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario e qualsiasi prestazione con finalità di carattere terapeutico;
- b) le attività di massaggio sportivo e di ginnastica sportiva ed educazione fisica;
- c) applicazione e decorazione di unghie artificiali;
- d) l'attività di tatuaggio (attività consistente nella colorazione di figure e disegni con il carattere della indelebilità, mediante l'introduzione nel derma di appositi pigmenti);
- e) attività di piercing (consistente nell'inserimento di anelli o altri oggetti di forme e materiali diversi in varie zone del corpo);

Gli elenchi di cui sopra hanno comunque carattere indicativo e non esaustivo.

3. L'attività può essere svolta unicamente in apposito locale ubicato in luogo aperto al pubblico o privato, intendendo, a tal fine: presso il domicilio dell'esercente, presso alberghi, palestre, clubs, circoli privati e centri di abbronzatura e dimagrimento, profumerie ed in qualsiasi altro luogo, anche se effettuati a titolo gratuito o in connessione con iniziative promozionali.

4. L'attività può essere svolta in luogo diverso dalla sede autorizzata nei seguenti casi:

- a) In via generale negli ospedali, case di cura, caserme, case di riposo e all'interno di convivenze quando il servizio è svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa;
- b) Presso una sede designata dal committente esclusivamente in caso di malattia, difficoltà fisica di deambulazione, età avanzata, altre forme di impedimento o necessità particolari del cliente, quali ad esempio matrimoni, spettacoli artistici o gare sportive;

5. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di estetista su area pubblica o in forma itinerante.



6. L'attività di estetica può essere svolta unitamente a quella di acconciatore anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio delle distinte attività.

Articolo 2 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività – Nuove aperture e Subingressi - PROCEDURE

1. L'esercizio dell'attività di estetista, sia per nuova apertura che per subingresso e trasferimento di sede, è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale e al possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento.

2. La domanda, in competente bollo, da presentare al Comune, dovrà contenere:
- le generalità anagrafiche e tributarie del richiedente o, nel caso di società, del rappresentante legale;
 - la ragione sociale, nel caso si tratti di imprese societarie (denominazione, codice fiscale, sede legale);
 - le generalità anagrafiche e tributarie della/e persona/e in possesso dei requisiti professionali;
 - gli estremi dell'iscrizione della Ditta al Registro Imprese della Camera di Commercio;
 - l'ubicazione dell'esercizio;
 - la destinazione d'uso catastale dei locali;
 - la firma del richiedente o, trattandosi di società, del rappresentante legale;

3. All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti o, nei casi previsti dalla legge, idonea dichiarazione sostitutiva:

- copia documento di identità del sottoscrittore;
- copia attestato/i di qualificazione professionale conseguito/i;
- copia atto costitutivo della società;
- planimetria dei locali redatta e firmata in originale da tecnico abilitato, con specifica indicazione della relativa destinazione d'uso;
- perizia asseverata a firma di tecnico abilitato attestante il requisito della distanza, come prescritto dall'art. 5 del presente regolamento;
- elenco delle attrezzature impiegate;
- nel caso di subingresso per atto tra vivi: copia atto di cessione o locazione dell'azienda e originali di autorizzazioni rilasciate in capo al precedente titolare;
- nel caso di subingresso per causa di morte: copia denuncia di successione ereditaria e originali di autorizzazioni rilasciate in capo al precedente titolare.

4. La mancata o incompleta presentazione della documentazione sopra indicata interrompe i termini per la conclusione del procedimento; decorso inutilmente il termine assegnato per la presentazione di quanto mancante, l'istanza è archiviata.

5. Nel caso di subingresso per cessione di azienda, il subentrante può proseguire l'attività, senza interruzione, a far data dalla presentazione al Comune dell'istanza di volturazione dell'autorizzazione, purchè sia provato l'effettivo trasferimento ed il possesso della qualifica professionale.

6. Nell'ipotesi di trasferimento in gestione (affitto d'azienda), l'autorizzazione viene rilasciata al gestore con validità limitata fino al termine della gestione.

7. Non sono idonee e quindi non hanno alcun valore per il Comune le proroghe tacite



Conseguentemente nel caso di proroga della gestione, trascorso il primo periodo di affitto dell'esercizio (od anche per le successive proroghe), deve essere presentata al Comune una dichiarazione resa da entrambe le parti con l'indicazione del nuovo periodo di durata della gestione (dell'affitto).

8. Il titolare dell'esercizio ceduto in gestione pro-tempore, al termine dell'affidamento in gestione deve chiedere il rilascio di una nuova autorizzazione a suo nome.

9. Per le imprese aventi i requisiti previsti dall'art. 3 della legge 8.8.1985 n. 443, nel caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, possono ottenere l'autorizzazione – presentando idonea documentazione - a gestire l'esercizio, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 443, anche se privi dei requisiti della qualificazione, il coniuge, i figli maggiorenni o minorenni emancipati o il tutore dei figli minorenni, per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, purchè l'attività venga svolta da persona in possesso della relativa qualifica professionale e presentando idonea documentazione;

10. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza dell'interessato, come indicato dal comma 2 dell'art. 25 della L.R. 3/2003;

11. Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato all'acquisizione agli atti del competente ufficio comunale dell'attestazione, rilasciata dall'A.S.L., del possesso dei requisiti igienico - sanitari dei locali e delle attrezzature.

12. Qualora i presupposti per il rilascio dell' autorizzazione non sussistano, il diniego della medesima, opportunamente motivato, è comunicato all'interessato entro novanta giorni dalla richiesta, con l'indicazione del termine e dell' autorità cui è possibile ricorrere.

13. L'autorizzazione è valida esclusivamente per la/e persona/e ed i locali in essa indicati e dovrà essere esposta in luogo ben visibile.

14. L'autorizzazione abilita anche allo svolgimento di attività didattiche, purchè compiute soltanto in giornate ed orari di chiusura al pubblico ed a condizione che le prove pratiche vengano effettuate esclusivamente sugli allievi stessi.

Articolo 3 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività – REQUISITI PROFESSIONALI

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista è rilasciata previo accertamento del possesso dei requisiti professionali di cui agli artt. 3 e 8 della Legge n. 1/90.

Il requisito della qualificazione professionale deve sussistere:

- in caso di impresa individuale :

➤ **in capo al richiedente;**

- in caso di impresa gestita in forma societaria qualificabile come artigiana, ai sensi dello articolo 3, della Legge 8.8.1985, n° 443, come modificata dalla Legge 20.5.1997, n° 133:

➤ se costituita in forma di società semplice, in nome collettivo o cooperativa, **in capo alla maggioranza dei soci** (uno, nel caso di due soli soci);

➤ se costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio, **in capo all'unico socio;**

➤ se costituita in forma di società a responsabilità limitata pluripersonale, **in capo alla maggioranza dei soci** (uno, nel caso di due soli soci);

➤ se costituita in forma di società in accomandita semplice, **in capo ai soci;**



accomandatari;

- in caso di impresa gestita in forma societaria non qualificabile come artigiana, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 8.8.1985, n° 443, come modificata dalla Legge 20.5.1997, n° 133 :

> **in capo alla persona designata ad assumere la direzione dell'azienda**, la quale deve accettare l'incarico con apposita dichiarazione da presentare al Comune. La nomina del Direttore Tecnico deve figurare dal certificato di iscrizione nel Registro Imprese, che dovrà essere presentato all'ufficio comunale competente anche successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione, ma prima dell'inizio dell'attività.

2. La qualificazione professionale dei soggetti che intendano svolgere professionalmente l'attività è accertata sulla base della vigente normativa regionale in materia di formazione professionale.

Articolo 4 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività – LIMITI SOGGETTIVI

1. Una persona fisica non può essere intestataria, quale titolare o Direttore d'Azienda, di più di una autorizzazione.

2. In caso di impresa gestita in forma societaria, sia essa artigiana o non, possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona distinta in possesso della necessaria qualificazione professionale.

3. Ad una stessa società artigiana, avente i requisiti di cui alle Leggi 443/1985 e 133/1997, il numero di autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore a quello dei soci qualificati o soci accomandatari che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.

Articolo 5 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività – DISTANZE

1. come prescritto dagli artt. 26 comma 1 e 27 comma 1 lettera a) della L.R. 02.01.2003 n. 3, i Comuni disciplinano la distribuzione degli esercizi di estetista mediante l'adozione di apposito regolamento, nel quale dovranno essere indicati i criteri atti a consentire una adeguata distribuzione degli esercizi sul territorio.

2. Ai fini della regolamentazione delle distanze minime da osservare tra esercizi, il territorio comunale viene considerato come unica zona.

3. Il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di estetista, sia in caso di nuova apertura che di trasferimento di sede, è subordinato al rispetto della distanza minima determinata in mt. 300.

4. La misurazione delle distanze fra gli esercizi dovrà effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi principali, seguendo il percorso pedonale più breve; l'attraversamento delle strade verrà effettuato ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale.

5. Nel caso in cui l'esercizio avesse più ingressi, ai fini della distanza viene considerato soltanto quello principale.

6. Non è soggetto al rispetto della distanza minima il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività all'interno di ospedali, case di cura, caserme, istituti di pena, case di riposo e all'interno di convivenze, quando il servizio è svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa.



7. Non è soggetto inoltre al rispetto della distanza minima il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività all'interno di strutture ricettive, quando il servizio è svolto esclusivamente a favore delle persone alloggiate.

Articolo 6 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività - TRASFERIMENTO DI SEDE

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in altro locale del territorio comunale dovranno presentare domanda al comune osservando le norme del presente regolamento e con le modalità previste per le nuove autorizzazioni.

2. I trasferimenti in deroga a quanto prescritto dall'art. 5 sono consentiti:

- per cause di forza maggiore (es.: crolli, incendi, demolizioni, sfratti esecutivi non determinati da morosità, sopravvenuta inagibilità dei locali non per colpa del conduttore, sopravvenuta inidoneità igienico-sanitaria dei locali non per colpa del conduttore od altri comprovati gravi motivi non imputabili al soggetto autorizzato), purché la distanza tra la nuova sede e l'esercizio più vicino con medesima tipologia non sia inferiore al 20% di quella minima;
- volontari (es.: acquisto in proprietà o affitto di nuovi locali da destinare a sede dell'esercizio), purché la distanza tra la nuova sede e l'esercizio più vicino con medesima tipologia non sia inferiore al 60% di quella minima;

Articolo 7 - Variazione dell'attività - PROCEDURE

1. Ogni variazione nelle condizioni di esercizio dell'attività autorizzata (es.: variazione della superficie – modifiche societarie, rimandando invariati la partita IVA ed il n. d'iscrizione al Registro delle Imprese, nella denominazione, nella tipologia di società, nel legale rappresentante, nella compagine sociale, nella sede legale – sostituzione del direttore tecnico) deve essere tempestivamente comunicata al Comune, con un preavviso di almeno un giorno lavorativo.

2. La comunicazione, in duplice copia, deve contenere :

- le generalità anagrafiche e tributarie del titolare o, trattandosi di società, del rappresentante legale;
- gli estremi dell'autorizzazione già posseduta;
- le variazioni intervenute;
- la firma del titolare o del rappresentante legale;

3. Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti o, nei casi previsti dalla legge, idonea dichiarazione sostitutiva :

a) documento di identità del sottoscrittore;

b) in caso di variazione della superficie: planimetria dei locali redatta e firmata in originale da tecnico abilitato;

c) in caso di modifiche societarie: copia del relativo atto notarile;

d) in caso di variazione del direttore tecnico o di socio in possesso del requisito professionale: copia attestato di qualificazione professionale conseguito;

4. La mancata o incompleta presentazione della comunicazione sopra indicata determina esercizio abusivo dell'attività per quanto variato.



Articolo 8 - Cessazione dell'attività - PROCEDURE

1. La cessazione definitiva dell'attività autorizzata deve essere preventivamente comunicata al Comune.
2. La comunicazione, in duplice copia, deve contenere :
 - le generalità anagrafiche e tributarie del titolare o, trattandosi di società, del rappresentante legale;
 - gli estremi dell'autorizzazione posseduta;
 - la data di cessazione dell'attività;
 - la firma del titolare o del rappresentante legale;
3. Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) autorizzazione amministrativa in originale;
 - b) autorizzazione igienico-sanitaria in originale.
4. L'inosservanza di quanto prescritto dal presente articolo è soggetta a sanzione pecuniaria.

Articolo 9 – Sospensione volontaria dell'attività – Sospensione coattiva, decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. Di norma, l'attività deve essere svolta in modo continuativo e senza interruzione.
2. Le chiusure volontarie continuative sono liberamente decise dall'esercente, conformemente a quanto stabilito con l'ordinanza sindacale di disciplina degli orari.
3. In caso di chiusura continuativa volontaria dell'esercizio, fino ad un massimo di 3 mesi, per ferie o altra causa non di forza maggiore, l'interessato dovrà esporre apposito cartello, visibile anche dall'esterno, con preavviso di almeno 7 giorni.
4. Di ogni sospensione di attività dell'esercizio che debba protrarsi per più di 3 mesi e fino alla durata massima di 1 anno, deve essere data preventiva giustificata comunicazione al Comune;
5. Le sospensioni oltre l'anno e fino ad un massimo di 18 mesi, potranno essere autorizzate su domanda e previa valutazione dei motivi in essa contenuti e dell'eventuale documentazione allegata.
6. La sospensione dell'attività di cui ai precedenti commi 4 e 5 è consentita :
 - a) per gravi indisponibilità fisiche, proprie o di familiari che necessitino di assistenza, comprovate da idoneo certificato medico;
 - b) per gravi e comprovati motivi personali e familiari;
 - c) per sinistro dei locali e/o delle attrezzature che impediscano l'esercizio dell'attività;
 - d) per lavori di ristrutturazione dei locali.
7. L'autorizzazione può essere soggetta a sospensione coattiva qualora venga accertata l'inosservanza delle prescrizioni e dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività sancite dalla legge e dal presente Regolamento, previa diffida a eliminare, entro il termine massimo di 180 giorni, le cause che l'hanno determinata.
8. L'autorizzazione si intende decaduta :



- a) qualora l'esercizio non venga attivato entro 6 mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione;
- b) qualora l'attività venga sospesa per un periodo superiore a 3 mesi, senza giustificato motivo e senza preventiva comunicazione al Comune o espressa autorizzazione in presenza di giustificato motivo;
- c) alla data di decesso del titolare dell'esercizio, ovvero qualora il subentrante per successione ereditaria non faccia richiesta di voltura dell'autorizzazione entro il termine di 6 mesi dal trapasso;

9. L'autorizzazione è revocata :

- a) qualora vengano meno i requisiti che ne hanno consentito il rilascio;
- b) quando, trascorso inutilmente il termine fissato, l'interessato non abbia provveduto a rimuovere le cause di sospensione di cui al precedente comma 7;
- c) per gravi e ripetute inosservanze delle prescrizioni imposte dalle Autorità competenti.
- d) quando il subentrante per successione ereditaria non abbia conseguito personalmente i prescritti requisiti successivi, decorso il periodo transitorio di cui al comma 9 dell'articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 10 - SANZIONI

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, gli appartenenti alla Polizia Municipale, alla A.S.L., alle Forze dell'Ordine ed a qualsiasi Autorità cui siano attribuiti poteri di accertamento, possono accedere ai locali in cui si svolgono le attività.

2. L'esercizio dell'attività di estetista svolto senza i necessari requisiti professionali di cui alla L. 1/1990 o senza l'autorizzazione comunale, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla suddetta legge, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché la cessazione immediata dell'attività e la chiusura dell'esercizio, disposte con provvedimento del comune, eseguibile anche coattivamente;

3. Per l'inosservanza delle norme del presente Regolamento si applicano le sanzioni di cui all'art. 31 della L.R. 02.01.2003 n. 3;

4. Le trasgressioni alle norme diverse da quelle di cui al precedente comma 3 del presente Regolamento sono così punite:

- con sanzione amministrativa pecuniaria da comminarsi a termini della legge 16.1.2003, n. 3, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24.11.1981, n. 689;
- con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione come disciplinate dal precedente articolo 9 del presente regolamento.

5. In caso di particolare gravità o di recidiva può essere ordinata, quale sanzione accessoria, la sospensione dell'attività per un massimo di 30 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nel corso di un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

6. Per le violazioni in materia tecnica urbanistica edilizia e igienico sanitaria si applicano le leggi vigenti in materia.

7. A tutela della salute pubblica e per ragioni d'igiene, anche nei casi non previsti dal presente regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti contingibili ed urgenti, quale suprema autorità sanitaria, ai sensi del comma 5 dell'articolo 50 del D.Lgs. 267/2000, fatta salva ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e/o la denuncia penale, se ed in quanto prevista dall'ordinamento.



Articolo 11 – ORARI E TARIFFE

1. Gli orari ed i giorni di chiusura annuale sono liberamente scelti dall'esercente conformemente a quanto stabilito con ordinanza del Sindaco, ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. Gli stessi devono essere esposti al pubblico con apposito cartello visibile anche dall'esterno dell'esercizio;
2. Analogo cartello, visibile anche dall'esterno, dovrà riportare le tariffe delle prestazioni professionali praticate.

Articolo 12 – Idoneità igienico sanitaria – ACCERTAMENTI

1. Spetta all'A.S.L. territorialmente competente:
 - L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, inclusi i procedimenti tecnici usati in dette attività, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti;
 - il corretto sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti ordinari e speciali, nonché il controllo degli scarichi prodotti dalle attività;
2. Gli organi di vigilanza dell'ASL controllano, sotto il profilo igienico-sanitario, che nell'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento vengano osservate le norme igienico – sanitarie e siano ottemperati i requisiti di cui ai successivi artt. 13, 14, 15 e 16;

Articolo 13 – Idoneità igienico sanitaria del personale – REQUISITI

1. Il personale di lavoro e di assistenza comunque adibito all'esercizio dell'attività, in qualità di titolare o dipendente o apprendista, deve essere sempre in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 14 – Idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature – REQUISITI

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività di estetista devono avere i requisiti dimensionali, igienici ed impiantistici di seguito indicati:
 - a) altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività non inferiore a mt. 2,70;
 - b) superficie aero illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; l'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevole da parte dell'A.S.L. competente;
 - c) nei locali, per i casi di spandimento di sostanze tossiche volatili, deve comunque essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria.
2. Qualora i locali siano divisi in cabine, queste devono avere una superficie idonea a garantire l'effettuazione dei trattamenti, anche in riferimento alla presenza di eventuali apparecchiature, in maniera ottimale, e comunque mai inferiore a mq. 4,00;
3. I servizi igienici a servizio della clientela devono essere interni all'edificio, tali da risultare di facile e rapida pulizia; in particolari casi, come ad esempio nei Centri Storici, sono ammessi anche servizi igienici esterni all'edificio, purchè unicamente in uso all'esercizio.
4. Nel caso di esercizi già autorizzati, non muniti di proprio servizio igienico esclusivo, qualora intervenga un cambiamento di titolarità, al subentrante non potrà essere rilasciata una nuova autorizzazione, se il locale non venga dotato di servizi ad uso esclusivo.



5. Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere corrispondenti alle seguenti prescrizioni:

- a) pavimento ricoperto di piastrelle lavabili, perfettamente solide ed impermeabili;
- b) pareti ricoperte di piastrelle o idoneo materiale lavabile fino all'altezza di mt. 1,50;
- c) dotazione minima di 1 lavandino ed 1 water;
- d) presenza di antibagno;
- e) locali ventilati e con porta a chiusura automatica.

6. Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere realizzati e successivamente adeguati alla normativa al momento vigente.

7. I locali interrati e seminterrati devono essere espressamente autorizzati, in deroga, dalla competente A.S.L. e comunque devono esistere le seguenti condizioni:

- a) separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità che non deve comunque superare il 75% nell'area ambiente;
- b) presenza di impianti di condizionamento o ventilazione forzata che garantiscano almeno quattro ricambi d'aria all'ora;
- c) rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti;
- d) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.

8. In tutti i locali ad uso dell'esercizio, compresi quelli non aperti al pubblico, i pavimenti devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti e le pareti devono essere tinteggiate con pitture di tipo idro-resinoplastico o ricoperte da adeguato materiale lavabile.

9. Tutti i lavandini devono essere dotati di acqua corrente potabile e di scarico munito di sifone ad acqua o d'altri sistemi equivalenti per lo scarico diretto nelle tubature.

10. Gli allacciamenti alle condotte comunali, bianche e nere, devono essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti.

11. Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro; non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso.

12. Gli esercizi devono essere dotati di :

- contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la biancheria usata;
- armadio a destinazione esclusiva, con sportelli, per la biancheria pulita;
- recipienti, muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie.

13. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio, nonché di accessori ed attrezzature in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoranti.

14. Tutti gli esercizi devono essere dotati di idoneo materiale per il pronto soccorso.

15. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione; nel caso gli schienali dei sedili siano muniti di



appoggia capo, lo stesso deve essere ricoperto di carta o asciugamani da cambiare per ogni persona.

16. Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano, per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi :

- a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
- c) prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- d) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
- e) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite;
- f) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attività devono essere tenuti con la massima pulizia, prima lavati e poi disinfettati secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
- g) in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere, devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso; tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga; i rasoi o gli altri strumenti monouso vanno sconfezionati davanti al cliente prima del taglio.
- h) gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione, secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
- i) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi.
- l) in caso di puntura o di taglio accidentale, di una certa entità, è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;
- m) i preparati chimici dovranno essere manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;
- n) durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;

17. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

18. Nei locali dove viene svolta l'attività deve essere affisso in modo visibile al pubblico il titolo abilitativo igienico-sanitario e qualunque altro atto od avviso che l'A.S.L. ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

Articolo 15 – Attività svolte presso domicilia privati, ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, sui malati – REQUISITI

1. Le attività di estetista possono esercitarsi anche presso il letto degli ammalati, purchè non affetti da malattie infettive in fase contagiosa , sia quando l'ammalato è a domicilio, previa certificazione di idoneità del medico curante, sia quando l'ammalato è ricoverato in luoghi di cura, previa autorizzazione del Direttore Sanitario.

2. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere



esclusivamente di tipo monouso e immediatamente smaltiti, secondo le norme vigenti, dopo l'utilizzo sui malati.

Articolo 16 – Attivita' svolte presso il proprio domicilio – REQUISITI

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente, qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico sanitario, ai seguenti requisiti :

a) locali:

devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con accesso a parte e con servizi igienici propri; tutti i locali utilizzati per l'esercizio dell'attività ed i servizi igienici a ciò riservati devono avere le caratteristiche previste dal presente Regolamento

b) impianti igienico-sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio:

devono essere integralmente rispettate le prescrizioni del presente Regolamento, senza eccezione alcuna;

c) rifiuti:

i rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati, per il periodo strettamente necessario, in un vano chiuso e separato;

Articolo 17 – Idoneita' tecnico edilizia dei locali

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività di estetista devono possedere i requisiti tecnico edilizi previsti dalla vigente normativa in materia.

AAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAA



PARERE SOTTO IL PROFILO TECNICO



PARERE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

DECISIONE DELL'ORGANO DELIBERANTE

1) - VOTAZIONE, espressa per alzata di mano/scheda segreta, sulla deliberazione:

Scrutatori:

L'esito della votazione sulla deliberazione sopra indicata è stato il seguente:

- Presenti n.
- Astenuti n. (.....)
- Votanti n.
- Voti Favorevoli N.
- Voti Contrari N. (.....)

e pertanto a maggioranza assoluta/ad unanimità di voti.

2) - VOTAZIONE, espressa per alzata di mano, per l'immediata esecutività, ex art. 134-c. 4 - del D.Lgs. 267/2002:

L'esito della votazione sulla deliberazione sopra indicata è stato il seguente:

- Presenti n.
- Astenuti n. (.....)
- Votanti n.
- Voti Favorevoli N.
- Voti Contrari N. (.....)

E pertanto a maggioranza assoluta/ad unanimità di voti.

IL PRESIDENTE

COMUNE DI VALLIGROSIA
UFFICIO SEGRETARIA

Arrivo: il 21 NOV. 2006
Prot. n. 1321

IL SEGRETARIO

SEGRETARIO COMUNALE
 (Dott. F. Musumarra)
 COMUNE DI VALLIGROSIA
 IL PRESIDENTE
 DEL CONSIGLIO
 (Avv. Roberta POLITI)